



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 5/24

Dec. n. 5/24

Il giorno 18 aprile 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 10 aprile 2024, nei confronti di:

1) **GROSSI Nicola**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CROSTOLO A.S.D." con tessera n. 24021414 e licenza Fuoristrada n. R00956;

2) **GROSSI Mattia**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CROSTOLO A.S.D." con tessera n. 24021413 e licenza Fuoristrada n. A00213;

incolpati di:

"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, (applicabile al 1° anche ex art. 32 RMM) e ciò in quanto domenica 7 aprile, alle ore 11:35 circa, presso l'impianto "PRO -PARK" di Ceranesi (GE), dopo la partenza di Gara 2, il 1°, GROSSI Nicola, dopo aver effettuato circa 80 metri in salita, invertiva la marcia

circolando per circa 30 metri in senso contrario, andando contromano nella zona di partenza con i piloti schierati in attesa di partire, investendo il Direttore di Gara Gianni CULAZZO; inoltre, alle rimostranze del Presidente di Giuria Remo FATTORI, reagiva in malo modo lanciando distante il trasponder del proprio motociclo. Infine, si recava in zona paddock con il proprio genitore GROSSI Mattia, e, di fronte ad un folto gruppo di persone, entrambi spintonavano ed inveivano contro il predetto presidente di giura.”

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 10 aprile 2024 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del CdGD preposto alla manifestazione denominata "WILD WOODS EXTREME" – cod. NAZEN028– svoltasi dal 6 al 7. 04 u.s. presso l’impianto “PRO – PARK” di Ceranesi (GE), nonché tutti gli atti acquisiti;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire entro il 16 aprile 2024, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata per entrambi gli incolpati dal GROSSI Mattia, padre di Nicola, che ha provveduto ad inoltrare nei termini a loro assegnati la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I.I. I FATTI.

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76* R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede al pilota GROSSI Nicola ed al di lui padre sig. GROSSI Mattia in proprio e per il 1°, GROSSI Nicola, anche a titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 32 R.M.M.* per il comportamento del predetto genitore /accompagnatore.

Risulta, invero, che domenica 7 febbraio 2024, *alle ore 11:35 circa, presso l'impianto "PRO -PARK" di Ceranesi (GE)*, ove era in corso la manifestazione denominata "WILD WOODS EXTREME" (cod. NAZEN028), i predetti incolpati si sono resi protagonisti di gravi episodi, che li hanno condotti alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta dei rapporti degli Ufficiali di Gara (Commissario e Direttore), e della prova video in atti (fornita dall'incolpato GROSSI Mattia), nonché dal contenuto della memoria difensiva prodotta dagli inquisiti medesimi:

"dopo la partenza di Gara 2, il pilota GROSSI Nicola, dopo aver effettuato circa 80 metri in salita, invertiva la marcia circolando per circa 30 metri in senso contrario, andando contromano nella zona di partenza con i piloti schierati in attesa di partire, investendo il Direttore di Gara Gianni CULAZZO; inoltre, alle rimostranze del Presidente di Giuria Remo FATTORI, reagiva in malo modo lanciando distante il trasponder del proprio motociclo. Infine, si recava in zona paddock con il proprio genitore GROSSI Mattia, e, di fronte ad un folto gruppo di persone, entrambi spintonavano ed inveivano contro il predetto presidente di giura."

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G..

Di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico degli incolpati GROSSI Nicola - che risponde anche ai sensi dell'art. 32 R.M.M. - e GROSSI Mattia.

Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, dal momento che la memoria difensiva degli incolpati non coglie nel segno, risultando, invero, anche ammissiva dei fatti contestati, allorquando, nel ricostruire la dinamica degli eventi, il GROSSI Mattia ammette che il proprio figlio Nicola *“nella concitazione di una situazione inaspettata, innervosito, con un gesto di stizza, butta il trasponder in terra ai cronometristi ma poi si scusa e lo va a riprendere.”* Inoltre, lo stesso ha testualmente dichiarato di aver *“cercato di far ragionare il presidente di giura FATTORI seguendolo verso l'ufficio anche trattenendolo per un braccio”* e di *“aver perso la pazienza ed alzato la voce contro il predetto presidente di giura”*. Tra l'altro, non si comprende la *“prassi comune”* di ritornare indietro nel percorso, pure richiamata nella citata memoria difensiva, quasi a voler giustificare la propria condotta, denotata da una manovra certamente pericolosa, al momento della partenza. Difatti, anche i due brevi video allegati alla memoria difensiva non adducono alcun elemento scagionante rispetto alle condotte contestate agli incolpati, ma, anzi, confermano la ricostruzione dei fatti su descritta.

I.II. Ciò posto, alla stregua delle predette considerazioni, le contestazioni ascritte agli incolpati risultano fondate e, come detto, il pilota GROSSI Nicola risponde in questa sede anche a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta tenuta dal proprio genitore accompagnatore ai sensi dell'art. 32 R.M.M., che, come è noto, coinvolge anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici, sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili (come nel caso di specie). Come è noto, l'istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato e/o licenziato per il solo fatto della iscrizione alla

manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

II. DOSIMETRIA DELLE SANZIONI.

In considerazione dell'incensuratezza di entrambi gli incolpati e, comunque, tenuto conto della gravità delle condotte rispettivamente loro ascritte, delle modalità con cui le stesse sono state perpetrate, nonché del contesto stesso in cui sono avvenute tali condotte, il trattamento sanzionatorio può essere così determinato:

- GROSSI Nicola: mesi 6 di ritiro della tessera e della licenza, con fine sanzione per il 18 ottobre 2024, e ciò in quanto lo stesso ha reiterato comportamenti gravemente antisportivi sia nel corso della gara che dopo il termine della stessa.
- GROSSI Mattia: mesi 4 di ritiro della tessera e della licenza, essendogli ascritto un unico episodio antisportivo commesso dopo la gara e finalizzato ad aiutare il proprio figlio, con fine sanzione per il 18 agosto 2024.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2, 43 lett. d) ed 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M., dichiara:


1) **GROSSI Nicola**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CROSTOLO A.S.D." con tessera n. 24021414 e licenza Fuoristrada n. R00956;

responsabile dell'illecito contestato anche ai sensi dell'art. 32 R.M.M. e, per l'effetto, gli applica – ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei), con fine sanzione per il 18 ottobre 2024;

2) GROSSI Mattia, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CROSTOLO A.S.D." con tessera n. 24021413 e licenza Fuoristrada n. A00213;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica – ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro), con fine sanzione per il 18 agosto 2024.

Depositata il 18 aprile 2024
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Grossi Nicola;
- Grossi Mattia
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co. re. Emilia Romagna;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.